

**Determinazione 3 febbraio 2017, n. 1/2017**

**Modulistica per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di Perequazione Specifica Aziendale di cui alla Deliberazione 758/2016/R/Eel**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E *UNBUNDLING*  
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il 3 febbraio 2017

**Visti:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 23 giugno 2008 – GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011 ARG/elt 168/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2012, 267/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 267/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2014, 196/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 294/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 294/2014/R/EEL);
- la deliberazione 11 febbraio 2016, 49/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A (di seguito: deliberazione 657/2016/A);
- la deliberazione 15 dicembre 2016, 758/2016/R/EEL (di seguito: la deliberazione 758/2016/R/EEL)
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A).

## Considerato che:

- con la deliberazione GOP 35/08 l'Autorità ha previsto obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico, tramite un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti ed ha istituito un elenco pubblico degli esercenti (di seguito: anagrafica operatori dell'Autorità);
  - con la deliberazione 758/2016/R/EEL, l'Autorità ha approvato le nuove modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, ai sensi del comma 38.3 del D.lgs. n. 93/11;
  - con la medesima deliberazione, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica, di procedere, presso le imprese che hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione 294/2014/R/EEL, alla raccolta, con modalità telematica, dei nuovi dati necessari all'applicazione del regime di perequazione specifica, con modalità parametrica e semplificata, previste dal provvedimento;
  - il comma 2.2 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL ha previsto che il regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo si applichi con modalità parametrica, per gli anni dal 2008 al 2011 e con modalità e con modalità semplificata, per gli anni a partire dal 2012;
  - il comma 3.1 ha previsto che l'ammissione al regime di perequazione specifica aziendale è consentita:
    - a) alle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 93/11, diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma;
    - b) e agli enti pubblici locali che gestiscono direttamente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con meno di 5.000 punti di prelievo, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 93/11,
- che abbiano presentato valida istanza nei termini di cui alla deliberazione 267/2012/R/ EEL.
- ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo avviene tramite istanza da presentare all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dall'avvio della raccolta telematica di cui al comma 4.5 del medesimo allegato;
  - ai sensi del comma 4.2 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, l'istanza si intende perfezionata con il ricevimento da parte dell'Autorità di tutte le informazioni previste dal citato comma, necessarie all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica e dal regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata;
  - ai sensi del comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, l'istanza di cui al precedente alinea deve essere corredata dall'attestazione giurata da parte del rappresentante legale circa la veridicità delle informazioni riportate;

- ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, l'istanza di ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo deve essere presentata tramite modalità telematica utilizzando l'apposita modulistica pubblicata con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità;
- ai sensi del comma 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, le istanze pervenute oltre il termine previsto, ovvero non complete delle informazioni, o non corredate dall'attestazione di veridicità, o non pervenute tramite la modalità telematica, sono inammissibili; nel caso di mancata presentazione dell'istanza da parte delle imprese di cui al comma 3.1 del sopraccitato Allegato A, ai fini delle istruttoria verranno presi a riferimento le informazioni contenute nell'istanza già presentata ai sensi della deliberazione 267/2012/R/EEL.

**Considerato inoltre che:**

- ai fini dell'applicazione al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, il comma 6.1 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL ha previsto che l'anno base per l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, con modalità parametrica, sia il 2008 mentre il comma 7.1 del medesimo allegato ha previsto che l'anno base per l'applicazione del regime di perequazione specifica, con modalità semplificata, sia il 2010;
- ai sensi del comma 10.2 e 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, gli enti pubblici economici che gestiscono direttamente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con meno di 5.000 punti di prelievo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 93/11, possono richiedere, nelle ipotesi contemplate dai citati commi, l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata prendendo a riferimento un anno successivo al 2010 e non oltre il 2015;
- alcune imprese che hanno presentato istanza al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione 267/2012/R/EEL non operano più, ad oggi, nel settore della distribuzione elettrica, avendo ceduto il relativo ramo a soggetti terzi.

**Considerato infine che:**

- la deliberazione 657/2016/A ha introdotto un nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, nell'ambito del quale, per quanto rilevante ai fini della presente determinazione, i compiti attribuiti alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione risultano trasferiti alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- con la deliberazione 21/2017/A è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità, con decorrenza dall'1 febbraio 2017;

**Ritenuto opportuno:**

- approvare la modulistica di cui al comma 4.2 lettere a) e b) dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, per la raccolta dei dati relativi all'anno base 2008 necessari all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, con modalità parametrica, e dei dati relativi all'anno base 2010, necessari all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, con modalità semplificata;
- prevedere che la modulistica di cui al precedente alinea venga compilata e trasmessa dalle imprese o per quelle che ad oggi non operano più, dalle loro aventi causa, registrate nell'anagrafica operatori dell'Autorità, tramite modalità telematica accessibile tramite l'apposito link di cui al comunicato pubblicato ai sensi della presente determinazione;

**DETERMINA**

1. approvare la modulistica di cui al comma 4.2, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, per la raccolta dei dati relativi all'anno base 2008 necessari all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica, e dei dati relativi all'anno base 2010, necessari all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata;
2. di rendere disponibile in modalità telematica, tramite apposito comunicato, la modulistica di cui al precedente alinea nella sezione destinata agli operatori del sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 3 febbraio 2017

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti